



**RACCOLTA DEGLI STATUTIE REGOLAMENTI  
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI  
GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI  
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE AI  
SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 130/2022**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del  
27/10/2022

# COMUNE DI AREZZO

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L 130/2022

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 132 del 27/10/2022)

# SOMMARIO

ARTICOLO

OGGETTO

---

**1**      **Oggetto del regolamento**

---

**2**      **Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata**

---

**3**      **Controversie definibili**

---

**4**      **Istanza della controparte**

---

**5**      **Perfezionamento delle definizioni e versamento**

---

**6**      **Disposizioni applicabili**

---

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 5, comma 15, della L. 130/2022, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presso la Corte di Cassazione in cui è parte il Comune di Arezzo.

## **Articolo 2**

### **Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata**

- 1) La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune di Arezzo è soggetto attivo, indipendentemente dal soggetto a cui sia stata attribuita, nelle forme di legge, la gestione degli stessi.

## **Articolo 3**

### **Controversie definibili**

- 1) La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti al 16 settembre 2022 presso la Corte di Cassazione, nelle quali è parte il Comune di Arezzo quale ente impositore e per le quali quest'ultimo:
  - a) risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia sia non superiore a 100.000 euro;
  - b) risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della controversia sia non superiore a 50.000 euro
- 2) Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della

domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

## **Articolo 4**

### **Istanza della controparte**

- 1) La controparte del Comune di Arezzo in una controversia tributaria pendente in Cassazione può presentare, entro e non oltre il 16 gennaio 2023, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento. A tal fine l'ufficio tributi predispone apposito modello ad uso dei contribuenti interessati, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2) L'istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
  - a) posta elettronica certificata;
  - b) raccomandata postale;
  - c) consegna diretta al protocollo.
- 1) Il contribuente deve presentare una distinta istanza, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

## **Articolo 5**

### **Perfezionamento della definizione e versamento**

- 1) La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo precedente e con il pagamento contestuale ed integrale degli importi dovuti, determinati in relazione a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della L 130/2022.
- 2) Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente della tesoreria comunale secondo le coordinate bancarie riportate nella domanda di definizione pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.
- 3) La esatta determinazione di quanto dovuto avviene in autoliquidazione da parte del contribuente.

**Articolo 6**  
**Disposizioni applicabili**

- 1) Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dall'art. 5 della L 130/2022